



## Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

21\_14\_3\_GAR\_COM CIVIDALE DEL FRIULI ASTA PUBB IMMOBILI VARI\_019

### **Comune di Cividale del Friuli (UD) - UO Manutenzione e Patrimonio**

#### **Avviso di asta pubblica per alienazione di immobili.**

Il giorno 28/05/2021 alle ore 10:00, presso la Residenza Municipale in Cividale del Friuli, Corso P.d'Aquileia n.2, si procederà mediante asta pubblica, ad unico incanto, con il metodo di cui alla lettera c), art.73, del R.D. n.827/1924, all'alienazione di n. 5 immobili:

LOTTO A: immobile sito in Via Fornalis n. 141 (Loc. Fornalis);

LOTTO B: immobile sito in Via Gemona n. 187 (Loc. Rubignacco);

LOTTO C: immobile sito in Via Ugo Foscolo n. 69-71 (Loc. Purgessimo).

LOTTO D: immobile sito in Via Mulinuss n. 10-12 (Loc. Capoluogo).

LOTTO E: immobile ex inceneritore comunale Via Firmano.

L'alienazione sarà esperita singolarmente per ciascuno dei cinque immobili sopra citati.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'offerta e tutta la documentazione richiesta nel bando di gara dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27/05/2021.

Per informazioni, visione degli atti, gli interessati potranno rivolgersi all'Unità Operativa Manutenzione e Patrimonio del Comune (Tel. 0432-710167), copia del bando di gara è pubblicato sul sito internet ([www.cividale.net](http://www.cividale.net)).

Cividale del Friuli, 29 marzo 2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
arch. Daniele Vesca

21\_14\_3\_GAR\_COORD POL MONT BANDO GAL MONTAGNA LEADER MIS 19 AZ 1.1\_0\_INTESTAZIONE

### **Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio coordinamento politiche per la montagna - Udine**

PSR 2014-2020, misura 19, sottomisura 19.2, azione 1.1 "Sostegno all'avvio di una cooperativa di comunità" della SSL del GAL Montagna Leader S.c.ar.l. Pubblicazione bando.



BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 "SVILUPPO LOCALE LEADER" – AZIONE 1.1 "SOSTEGNO ALL'AVVIO DI UNA COOPERATIVA DI COMUNITÀ" – RIENTRANTE NELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL MONTAGNA LEADER APPROVATA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.

\* \* \* \* \*

## Sommario

BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 "SVILUPPO LOCALE LEADER" – AZIONE 1.1 "SOSTEGNO ALL'AVVIO DI UNA COOPERATIVA DI COMUNITÀ" – RIENTRANTE NELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL MONTAGNA LEADER APPROVATA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.....	1
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 – Oggetto e finalità .....	3
Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative .....	3
Articolo 3 – Definizioni .....	3
Articolo 4 – Aree di intervento.....	4
Articolo 5 – Strutture competenti.....	5
Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili .....	5
CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	5
Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità .....	5
CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ .....	7
Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno .....	7
Articolo 9 – Costo minimo e massimo ammissibile .....	7
Articolo 10 – Interventi ammissibili .....	7
Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi.....	8
Articolo 12 – Costi ammissibili .....	8
Articolo 13 – Costi non ammissibili .....	10



CAPO IV: VINCOLI .....	10
Articolo 14 – Impegni essenziali.....	10
Articolo 15 – Impegni accessori .....	10
CAPO V PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO.....	11
Articolo 16 – Presentazione della domanda di sostegno.....	11
Articolo 17 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno.....	11
Articolo 18 – Criteri di selezione e di priorità.....	12
Articolo 19 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno .....	14
CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI .....	15
Articolo 20 – Disposizioni di rinvio .....	15
Articolo 21 – Trattamento dei dati personali.....	15
Articolo 22 – Informazioni.....	15
ALLEGATI .....	15



## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Bando disciplina le modalità di accesso agli aiuti previsti dalla Misura 19.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (in seguito denominato FEASR) con riferimento alla seguente Azione:

Codice	1.1
Titolo	Sostegno all'avvio di una cooperativa di comunità

della Strategia di Sviluppo Locale (di seguito SSL) del Gruppo di Azione Locale "Montagna Leader S.c.a.r.l.", di seguito GAL, approvata con deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2016 n. 2657 (pubblicato sul B.U.R. n. 2 del 11 gennaio 2017) e successive varianti.

2. L'Azione di cui al precedente comma 1 ha per oggetto l'avvio di una cooperativa di comunità. La stessa, inoltre, è finalizzata a sperimentare nuovi percorsi di sviluppo locale, sostenendo lo sviluppo di una cooperativa di comunità, intesa come strumento innovativo, in grado di far rivivere aree rurali, paesi e piccoli borghi puntando sulla partecipazione attiva dei cittadini e valorizzando risorse endogene altrimenti inutilizzate.

### Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative

1. Gli allegati formano parte integrale e sostanziale del presente bando.
2. L'Allegato A riporta le "Disposizioni attuative" a cui si fa rinvio nel testo del bando. Le "Disposizioni attuative" definiscono le condizioni che regolano il sostegno al pari degli articoli del bando.

### Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Bando si intende per:
  - a) "operazione": insieme degli interventi o delle attività previsti dal progetto per il quale viene chiesto il sostegno;
  - b) "impresa": ai sensi del diritto europeo, qualsiasi soggetto che svolge attività economica offrendo beni e servizi sul mercato, indipendentemente dalla sua forma giuridica;
  - c) "organismo pagatore": l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, operante in conformità alla normativa comunitaria di riferimento, in particolare il regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 ed il regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014;
  - d) "ufficio attuatore": unità organizzativa responsabile del procedimento e dell'istruttoria relativi alla concessione e alla proposta di liquidazione dei sostegni previsti dal PSR, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla struttura responsabile di misura;



- e) “responsabile di misura”: unità organizzativa dell’amministrazione regionale che svolge i compiti di indirizzo e coordinamento nei confronti degli uffici attuatori.
- f) “Cooperativa di comunità”: pur non esistendo una definizione univoca, si assume a riferimento la seguente definizione “La cooperativa di comunità è un’iniziativa imprenditoriale collettiva, cioè promossa da un gruppo di cittadini, i quali danno vita e partecipano ad un progetto finalizzato ad accrescere il benessere di una comunità locale attraverso una serie di attività in grado di rilanciarne la vita sociale ed economica, in relazione alle proprie esigenze di sviluppo. A seconda dello scambio mutualistico che si realizza, può essere costituita come cooperativa di produzione e lavoro, di utenza, di conferimento, o mista, ed i relativi soci sono quelli previsti dalla normativa in materia di cooperazione nelle categorie di soci lavoratori, soci utenti, soci finanziatori, che a vario titolo operano con e nella comunità di riferimento”.

La dizione di “comunità” non si riferisce pertanto alla tipologia della cooperativa, né al tipo di attività, quanto alla finalità di migliorare le condizioni e di valorizzare la comunità di riferimento, promuovendo in particolare occasioni di lavoro per i giovani. Non conta dunque la tipologia della cooperativa quanto piuttosto la finalità di valorizzare la comunità di riferimento; la cooperativa di comunità, per essere considerata tale, deve avere dunque come esplicito obiettivo, quello di produrre vantaggi a favore di una comunità alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono come propria.

#### Articolo 4 – Aree di intervento

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono applicabili nei seguenti Comuni:

Comune	Area rurale PSR 2014-2020
Aviano (solo per i centri abitati di Busa di Villotta e Collalto)	C
Caneva (solo per il centro abitato di La Crosetta)	C
Castelnovo del Friuli	C
Cavasso Nuovo	C
Fanna	C
Meduno	C
Pinzano al Tagliamento	C
Polcenigo (solo per il centro abitato di Mezzomonte)	C
Andreis	D
Barcis	D
Cimolais	D
Claut	D



Clauzetto	D
Erto e Casso	D
Frisanco	D
Tramonti di Sopra	D
Tramonti di Sotto	D
Vito d'Asio	D

#### Articolo 5 – Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando:
  - a) la struttura responsabile della misura è il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.
  - b) l'ufficio attuatore è il GAL Montagna Leader.

#### Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 30.000,00 di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 12.936,00, e quota di cofinanziamento nazionale pari a euro 17.064,00.
2. A seguito di rimodulazioni finanziarie della propria SSL, il GAL può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Ulteriori risorse, potranno essere assegnate dalla Regione.
4. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate, previo parere della struttura responsabile di misura, per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 19 entro la data di validità della stessa.

## CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

#### Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono:

Beneficiario <i>(Riportare le tipologie dei beneficiari così come previste nella SSL approvate)</i>	Requisiti di ammissibilità <i>(Riportare i requisiti di ammissibilità per ciascuna tipologia di beneficiario così come previsto nella SSL approvata).</i>
Società cooperative iscritte al Registro delle Cooperative di cui all'art. 3, comma 1 della L.R.	a) Con sede legale o unità operativa in uno dei comuni di area Leader di fascia montana B e C,



<p>3/12/2007 n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo). Qualora si tratti di cooperative sociali, devono essere iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui al Capo II della L.R. 20/2006 (Nome in materia di cooperazione sociale).</p>	<p>come classificati nella DGR n. 3303 del 31/10/2000 e ricadenti nelle aree rurali C e D di cui all'articolo 2</p> <p>b) Essere iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) <b>da non più di sei mesi dalla data di pubblicazione del bando o che si andranno a costituire entro tre mesi</b> dalla data di approvazione della graduatoria;</p>
---	---

2. I requisiti di cui al comma 1 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno, e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al DPR 1° dicembre 1999, n. 503 ("Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173") e del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ("Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura") se del caso debitamente aggiornato.
3. Esclusivamente nel caso di cooperativa non ancora costituita:
  - a) la domanda potrà essere presentata da una delle persone fisiche o giuridiche (micro e piccole imprese) promotrici della costituzione della cooperativa;
  - b) i requisiti di cui al comma 1 dovranno sussistere entro tre mesi dalla data di approvazione della graduatoria e verificabili dal fascicolo aziendale debitamente aggiornato.



## CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

### Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno

#### 1. Il sostegno è concesso in conto capitale con le seguenti aliquote:

Beneficiario <i>(Riportare le tipologie dei beneficiari, così come riportate all'articolo 7)</i>	Regime di aiuto	Aliquota <i>(Percentuale del sostegno concedibile su costi ammissibili, come definita nella SSL)</i>	Condizioni
Società cooperativa	“Regime de minimis”, alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 352 del 24 dicembre 2013	80%	L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'esercizio finanziario in corso e nei 2 precedenti.

#### 2. Il sostegno è concesso in base al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'articolo 19 fermo restando il limite costituito dal costo massimo ammissibile di cui al successivo articolo 9.

### Articolo 9 – Costo minimo e massimo ammissibile

1. Il costo minimo ammissibile dell'operazione per la quale è presentata domanda di sostegno è pari a euro 10.000,00.
2. Il costo massimo ammissibile dell'operazione per la quale è presentata domanda di sostegno è pari a euro 37.500,00.

### Articolo 10 – Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili al sostegno le operazioni che prevedono la realizzazione dei seguenti interventi in quanto ritenuti funzionali e strategici all'interno della SSL:





<i>Interventi</i>	<i>Beneficiari</i>
1. Promozione e gestione dei servizi legati al turismo sostenibile	Società cooperativa
2. Gestione di servizi, anche in forma innovativa, a favore della popolazione locale e/o dei turisti (per es. trasporto sociale e turistico, assistenza, commercializzazione dei prodotti)	
3. Gestione di spazi ricreativi e per la socialità	
4. Recupero di produzioni tradizionali (agroalimentari e artigianali) e antichi mestieri	
5. Intervento di ripristino e valorizzazione del paesaggio	
6. Valorizzazione delle tradizioni culturali	

#### Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi

1. Ai fini dell'ammissibilità delle domande le operazioni dei beneficiari dovranno prevedere la realizzazione di almeno tre interventi (di cui almeno uno nel settore del turismo) tra quelli indicati all'articolo 10 (gli interventi che possono essere inquadrati nel settore del turismo sono i numeri 1, 2 e 5). I medesimi interventi devono essere compatibili con lo Statuto della cooperativa.
2. Per le operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile deve essere garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale, come da dichiarazione di assenso da allegare alla domanda (Allegato D).

#### Articolo 12 – Costi ammissibili

1. I requisiti generali di ammissibilità dei costi sono indicati nell'articolo 2 delle Disposizioni attuative (Allegato A).
2. I costi ammissibili, riferiti a ciascuno degli interventi di cui al precedente articolo 10 sono di seguito elencati:



<i>Interventi</i>	<i>Costi ammissibili</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Promozione e gestione dei servizi legati al turismo sostenibile</li> <li>- Gestione di servizi, anche in forma innovativa, a favore della popolazione locale e/o dei turisti (per es. trasporto sociale e turistico, assistenza, commercializzazione dei prodotti)</li> <li>- Gestione di spazi ricreativi e per la socialità</li> <li>- Recupero di produzioni tradizionali (agroalimentari e artigianali) e antichi mestieri</li> <li>- Intervento di ripristino e valorizzazione del paesaggio</li> <li>- Valorizzazione delle tradizioni culturali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Investimenti di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d) del regolamento (UE) n. 1305/2013, ad esclusione dell'acquisizione di beni immobili, costituiti da: <ul style="list-style-type: none"> <li>a.1) miglioramento di beni immobili;</li> <li>a.2) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene (compresi gli arredi);</li> <li>a.3) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a.1) e a.2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità entro il limite del 10% del costo ammissibile. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a.1) e a.2);</li> <li>a.4) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.</li> </ul> </li> <li>b) attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti medialia;</li> <li>c) produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso canali radiofonici e televisivi;</li> <li>d) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi all'interno di fiere, nell'ambito di eventi e manifestazioni, per campagne promozionali;</li> <li>e) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi per l'organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e rimborsi spese per relatori;</li> <li>f) realizzazione o aggiornamento di siti web;</li> <li>g) consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate alle lettere b), c), d) ed e), entro il limite del 10%;</li> <li>h) spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui alla lettera a) non superiore al 50% dell'aiuto concesso, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.</li> </ul>



	<p>1305/2013, entro il limite del 10% delle spese generali di cui al punto a.3;</p> <p>i) spese per la predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini della valutazione delle domande di sostegno, diversi da quelli di cui all'art. 45, paragrafo 2 lettera c) del Regolamento UE 1305/2013 e da quelli indicati nella lettera a.3) del bando, nel limite del 10 per cento dell'importo previsto per l'investimento</p> <p>l) L'imposta sul valore aggiunto (IVA) esclusivamente nei casi in cui sia effettivamente sostenuta e non sia recuperabile in base alla normativa nazionale sull'IVA.</p>
--	---

#### Articolo 13 – Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili i costi non espressamente previsti nel precedente articolo 12 e quelli riportati nell'articolo 3 della Disposizioni attuative (Allegato A).

### CAPO IV: VINCOLI

#### Articolo 14 – Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la revoca del sostegno. Il GAL revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

#### Articolo 15 – Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale dal sostegno. Il GAL revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.



## CAPO V PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

### Articolo 16 – Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (BUR), compila, sottoscrive con firma digitale e rilascia la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), [www.sian.it](http://www.sian.it), corredata della documentazione di cui all'articolo 17.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con provvedimento del Presidente del GAL reso noto tramite pubblicazione nel sito internet del GAL di cui all'art. 22 del presente bando.
3. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento e la successiva validazione del fascicolo aziendale elettronico.
4. Fermo restando il necessario possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7, il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo, 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.
5. Esclusivamente nel caso di società cooperativa non ancora costituita, la domanda di sostegno dovrà essere presentata da uno dei soci della costituenda società e se finanziato, dovrà essere presentata tramite SIAN una domanda di cambio di beneficiario aggiornando il fascicolo aziendale con le informazioni relative alla nuova società cooperativa beneficiaria.
6. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di sostegno avvengono esclusivamente via PEC.
7. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

### Articolo 17 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. La documentazione allegata alla domanda di sostegno comprende:
  - a) documentazione necessaria prevista dall'articolo 4 delle Disposizioni attuative (Allegato A) del presente Bando;
  - b) piano aziendale redatto secondo l'Allegato B, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno;
  - c) documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri per i quali si richiede l'attribuzione di punteggio, come richiamati nell'articolo 18;
  - d) dichiarazione di un tecnico abilitato indipendente ai sensi dell'art. 31 della L.R. 7/2000 attestante conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 152 del 2006 che l'operazione:
    - d.1) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente a quanto disposto all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato A) (da allegare qualora già disponibile), oppure;
    - d.2) non comporta rischi per l'ambiente;
  - e) autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (solo nel caso di interventi che modificano lo "stato dei luoghi" in ambiti di tutela paesaggistica, ai sensi degli artt. 136 e 142 del decreto



- citato) o, qualora non disponibile, copia della richiesta di rilascio della suddetta autorizzazione presentata all'ufficio competente»;
- f) nel caso di adozione di un regime di aiuti de minimis, dichiarazione sugli aiuti percepiti redatta sulla base del modello (Allegato C);
  - g) documento di identità del sottoscrittore della domanda di sostegno;
  - h) dichiarazione di assenso da parte del soggetto proprietario dei fondi in merito alla autorizzazione dell'uso dell'immobile per le finalità del progetto ed alla concessione in uso per un periodo non inferiore a quello previsto dai vincoli relativi alla stabilità delle operazioni (Allegato D);

#### Articolo 18 – Criteri di selezione e di priorità

1. Ai fini della selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 19 vengono applicati i seguenti criteri di selezione e relativi punteggi:

Criterio	Subcriterio Parametro	Punteggio	Cumulabilità	Punteggio massimo
a) Numero di interventi da realizzare nell'ambito di quelli indicati nel bando (superiori a 3)	4 interventi	2	NO	7
	5 interventi	5	NO	
	6 interventi	7	NO	
b) Numero di interventi legati al turismo fra quelli indicati nel bando (all'articolo 10 e 11 comma 1)	Superiore a uno	4	NO	4
c) Coinvolgimento dell'ente pubblico nell'attuazione del progetto	Coinvolgimento di 1 ente pubblico	3	NO	8
	Coinvolgimento di 2 enti pubblici	6	NO	
	Coinvolgimento di 3 o più enti pubblici	8	NO	
d) Numero di residenti in area Leader soci della cooperativa (sul totale dei soci)	Fino al 25,99%	5	NO	10
	Dal 26% al 50%	7	NO	
	Più del 50%	10	NO	
e) Sede legale e operativa della cooperativa in uno dei comuni dell'area progetto della Strategia Aree Interne (DGR n. 597 dd 02/04/2015 e ss.mm.ii): Barcis, Claut, Cimolais, Erto e Casso,	Sede operativa della cooperativa in uno dei comuni dell'area progetto.	10	NO	10



Frisanco, Meduno, Tramonti di Sotto, Tramonti di Sopra.				
f) Imprenditoria femminile	Sì	3	SI	3
g) Imprenditoria giovanile	Sì	3	SI	3
h) Incremento dell'occupazione	Da 2 a 3 ULA	5	NO	7
	oltre i 3 ULA	7	NO	

2. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi del criterio d) si precisa che per area Leader si intende tutta l'area di competenza del GAL Montagna Leader : Arba, Aviano, Budoia, Caneva, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Travesio, Vajont, Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio.
3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio del criterio c), il coinvolgimento dell'ente pubblico può essere dimostrato allegando una copia di una lettera da parte del sindaco o una delibera di giunta comunale o una delibera di consiglio comunale o un altro documento equivalente che dimostri la volontà dell'ente a collaborare.
4. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi dei criteri f) e g) si precisa quanto segue:
  - a) "imprenditoria giovanile" (ai sensi del D.M 8 luglio 2015, n. 140): la compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni; per le ditte individuali e per i privati, il richiedente deve avere l'età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.
  - b) "imprenditoria femminile" (ai sensi della Legge 215/1992): per le ditte individuali il titolare deve essere donna; per le società di persone e le cooperative almeno il 60% dei soci deve essere costituito da donne; per le società di capitali almeno i 2/3 delle quote devono essere detenute da donne e l'organo di amministrazione deve essere composto da donne per almeno i 2/3, per i privati il richiedente deve essere donna.
5. Ai fini dell'attribuzione del punteggio del criterio h):
  - a) I punteggi per l'incremento dell'occupazione verranno assegnati per i posti di lavoro generati dal progetto e che sono pertanto aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dal Libro Unico del Lavoro al momento della presentazione della domanda di aiuto. I posti di lavoro sono rapportati ad Unità Lavorativa Anno denominata ULA, così come definita del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18/04/2005, e quindi proporzionalmente sia al numero di ore prestate rispetto a quelle fissate dal contratto collettivo di lavoro di riferimento sia al numero di mesi rispetto all'anno (ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28 con un periodo di occupazione di sei mesi l'anno, il dipendente viene conteggiati a 0,35 ULA ( $28/40 \cdot 6/12 = 0,35$ ). Per ULA inferiori 2 non sarà riconosciuto alcun punteggio. La verifica dell'aumento occupazionale verrà effettuata da parte del GAL nell'ambito dei controlli relativi alla domanda di saldo di cui all'art. 30, del presente bando;
6. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 52 punti.



7. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 30 punti non è ammessa a finanziamento.
8. In caso di parità di punteggio tra due o più domande i criteri di priorità indicati in ordine decrescente di rilevanza sono i seguenti:
  - a) Maggior numero di interventi da realizzare nell'ambito di quelli indicati nel bando;
  - b) Maggior numero di soci residenti in area Leader;
  - c) Maggior numero di enti pubblici coinvolti;
  - d) Numero di protocollo AGEA della domanda di sostegno.

#### Articolo 19 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno

1. Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il GAL svolge l'istruttoria delle stesse, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmette in copia alla Struttura responsabile ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il GAL adotta il provvedimento di concessione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria e lo notifica ai beneficiari a mezzo PEC, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini per le verifiche di legge.
3. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente, l'ufficio attuatore concede il sostegno entro 30 giorni dalla presentazione della valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato A) con esito favorevole.
4. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.
5. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
  - a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione degli interventi nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e l'ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
  - b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque gli interventi previsti. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
  - c) rinunciare al sostegno.
6. Entro 15 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL chiede al beneficiario di comunicare la scelta effettuata tra quelle indicate al punto 5, riservando allo stesso, per rispondere, ulteriori 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Nel caso di contributi concessi a titolo De Minimis, il GAL, sulla base della dichiarazione appositamente prodotta dal richiedente e delle pertinenti verifiche sulle vigenti banche dati sugli aiuti di Stato, potrà rideterminare il sostegno ammissibile in funzione dell'effettiva capienza del plafond disponibile nel triennio di riferimento rispetto ai massimali previsti dai regolamenti unionali. In tal caso, il richiedente verrà opportunamente informato di un tanto, chiedendo conferma allo stesso della volontà di accettare la concessione dell'importo così rideterminato per la realizzazione degli interventi oggetto della domanda di sostegno.



## CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 20 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, il “Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4” approvato con Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e, per quanto applicabile, alla L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

### Articolo 21 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
2. Sul sito web del GAL di cui all’articolo 21 si dà l’informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679.

### Articolo 22 – Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste a Montagna Leader S.c.a.r.l., Via Venezia n. 18 Cap 33085, comune di Maniago telefono 0427 71775, email [gal@montagnaleader.org](mailto:gal@montagnaleader.org), PEC [montagnaleader@pec.it](mailto:montagnaleader@pec.it).
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito [www.montagnaleader.org](http://www.montagnaleader.org).

## ALLEGATI

Allegato A – Disposizioni attuative

Allegato B – Piano aziendale

Allegato B.1 – Piano delle spese

Allegato C – Dichiarazione De Minimis

Allegato D – Dichiarazione assenso miglorie su beni immobili